

non so vedere differenza tra il caso in cui si tratti di appor-  
tare ai comuni una diminuzione del canone, ed il caso nel  
quale si dovesse recar loro un aumento, un'aggiunta al pri-  
mitivo canone. E per ispiegarmi più chiaramente mi sia le-  
cito di scendere a fatti pratici.

Il Consiglio provinciale di Pinerolo ed il Consiglio provin-  
ciale di Torino hanno usata tutta quanta la sollecitudine  
perchè il canone assegnato alle loro provincie potesse essere  
equamente distribuito fra i diversi comuni.

Il Consiglio provinciale di Torino, dopo il più accurato, il  
più faticoso lavoro del signor intendente generale della pro-  
vincia, ha nominato ancora una Commissione perchè cercasse  
il modo di vedere se mai il riparto proposto dall'intendente  
generale potesse essere in qualche parte aumentato.

La Commissione non tralasciò studio per riuscire nell'ar-  
dua impresa; i suoi sforzi, le tante sue fatiche tornarono in-  
fruttuose, sebbene protratte per oltre due mesi; di modo che  
il Consiglio provinciale non sapeva assolutamente trovar via  
per uscire dal grave frangente. Vi rimaneva nientemeno che  
i 35 per cento ancora da distribuire dopo che tutti i comuni  
sembravangli, non che tassati, aggravati.

Dopo lunga discussione il Consiglio provinciale unanime  
dovette appigliarsi per necessità al solo mezzo che si offriva  
per finirla una volta. Il Consiglio provinciale distribuì l'ecce-  
denza fra tutti i comuni in proporzione della quota della  
quale li aveva colpiti. Così fece pure alla sua volta il Consi-  
glio provinciale di Pinerolo.

Trattandosi adunque di apportare ai comuni una diminu-  
zione nel loro canone, nulla impedisce che in difetto dei dati  
speciali si applichi dal Consiglio provinciale lo stesso spe-  
diente adottato dai Consigli provinciali di Torino e di Pine-  
rolo quando furono questi costretti di distribuire invece un  
aumento di tassa. Anzi in questo caso è dovere del Consiglio  
provinciale di attenersi precisamente a questo mezzo. Ma se  
al contrario errori materiali occorsi nel riparto si resero ma-  
nifesti, se a causa dello spostamento del commercio, della  
cessazione degli esercenti, alcuni comuni vengano ora ad  
apparire soverchiamente gravati dal primitivo canone, non  
deve essere impedito il Consiglio provinciale di stendere loro  
la sua mano benefica, ed è a questi comuni che mira la pro-  
posta della Commissione.

Vede dunque l'onorevole Riccardi che col sistema della  
Commissione si può procedere al riparto anche tra le pro-  
vincie a cui egli accennava nel suo discorso.

**GENINA.** Io sostengo il paragrafo proposto dalla Commis-  
sione e mi unisco agli oratori che hanno favellato in questo  
senso.

Non v'è dubbio che i Consigli provinciali, quando dovet-  
tero portare la loro attenzione sulla distribuzione del ca-  
none fatta dagli intendenti, si trovarono in ben critiche cir-  
costanze, perchè difettavano dei dati precisi onde poter ret-  
tificare le consegne fatte dai diversi comuni. Essi pertanto  
furono astretti ad approvare i canoni stabiliti dagli inten-  
denti senza poter arrearvi quelle mutazioni che forse la  
giustizia avrebbe consigliato. Questa, come osservava il rela-  
tore della Commissione, fu la posizione del Consiglio provin-  
ciale di Torino, il quale, malgrado i suoi studi e le indagini  
più accurate, non potè in guisa alcuna distribuire il canone  
tra le provincie ed i comuni, salvo calcolando il terzo dell'in-  
tiero importare. Il canone della provincia di Torino ammonta-  
ndo a lire 464,000 in circa, il terzo di questa somma fu dal  
Consiglio provinciale stabilito proporzionatamente sopra  
tutti i comuni, dopo d'aver già fatto indagini per vedere  
quale fosse veramente il canone di consumazione di ciascun

comune: ma siccome non poteva in veruna guisa avere altri  
dati, e l'intendente doveva necessariamente giungere al ca-  
none di 464,000 lire, ha dovuto ripartire un terzo della dif-  
ferenza fra tutti i comuni.

Ora, secondochè già avvertiva l'onorevole Farini, si pre-  
senterrebbe una circostanza nella quale i Consigli provinciali  
potrebbero porre un qualche riparo a questa inconseguenza.

Nè vale il dire che essi non potranno avere alcun dato più  
preciso per migliorare questo riparto. Dirò infatti, limitan-  
domi a quest'osservazione, che l'esperienza di tutti questi  
mezzi avrà dato ai comuni l'opportunità di viemmeglio cor-  
roborare le obiezioni da essi elevate contro il canone sta-  
bilito. Avvi ancora un'altra circostanza, ed è questa: noi  
sappiamo che tra gli effetti della legge ve n'è uno veramente  
deplorabile, il quale si manifesta nel porre le comunità in  
lotta fra di loro. E veramente in varie provincie trovansi  
moltissime comunità che hanno stabilito dei giudizi nei quali  
producesi il fatto d'un comune che vuol porre la sua quota a  
carico d'un altro. Questi giudizi, come ci faceva osservare  
l'onorevole relatore della Commissione, daranno forse giuri-  
dicamente pochi risultati; ma intanto potranno sommini-  
strare utili dati. Quando succedono dibattimenti, si possono  
appurare alcuni estremi che diversamente non si sarebbero  
potuti appurare. Questi dibattimenti potranno forse dare  
qualche norma ai Consigli provinciali per accertare se le la-  
gnanze di alcuni comuni sono realmente appoggiate, e ve-  
dere se si debbono tenere a calcolo nel riparto del quinto di  
diminuzione. Parmi adunque che debba piuttosto approvarsi  
il sistema della Commissione, perchè, quand'anche non si  
potessero correggere tutti gli errori, bisognerebbe pur sempre  
lasciare il campo aperto a diminuirli per quanto è possibile.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'emendamento, o aggiunta  
proposta dal deputato Botta, che è concepita in questi termini:  
« È ridotta d'un quinto la quota imposta per ciascun comune. »  
(La Camera rigetta.)

Porrò ai voti l'articolo 2 del progetto della Commissione,  
che or rimane articolo 1.

**ROBECCHI.** Mi pare, se ho ben inteso, che il signor mi-  
nistro abbia messo una condizione alla accettazione della di-  
minuzione proposta dalla Commissione.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle fi-  
nanze. È una riserva morale...

**PRESIDENTE.** L'articolo secondo del progetto della Com-  
missione, che or rimane il primo, è così concepito:

« Dal primo gennaio 1854 il canone fissato nella tabella  
annessa alla legge succitata sotto il numero 2, per ciascuna  
delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città  
di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto. »

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

**ROBECCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il deputato Robecchi ha la parola.

**ROBECCHI.** Con questa legge, o meglio con questa mo-  
dificazione di legge noi provvediamo al presente e all'avve-  
nire: ma, e pel passato, e pel semestre del 1853 non ab-  
biamo noi alcuna provvidenza da dare?

Io ho veduto con mia meraviglia che il Ministero e la Com-  
missione hanno saltato di piè pari questa difficoltà, e con  
molto maggior meraviglia ho visto che i rappresentanti di  
quei paesi che si dicono più gravati da quest'imposta non  
abbiano detto verbo perchè la quota semestrale del 1853  
fosse diminuita almeno del quinto, come è proposto dalla  
Commissione pel 1854 e pel 1855.